



COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 06/02/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2024-2026, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 113/2021

L'anno 2024, il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 13:30 si è riunita in videoconferenza la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

		Pres.	Ass.
CHIASAI MARTINI SILVIA	Presidente		X
BUCCIARELLI CRISTINA	Assessore	X	
ALLEGRUCCI LORENZO	Assessore	X	
NOCENTINI SANDRA	Assessore		X
PIOMBONI ANGIOLINO	Assessore	X	
POSFORTUNATO LORENZO	Assessore	X	
TOTALE		4	2

Presiede il Vice Sindaco, Bucciarelli Cristina.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, avv. Capalbo Angelo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ☐ l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone, che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare, tra l'altro:
 - a) *le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;*
 - b) *la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;*
 - c) *la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;*
- ☐ l'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, concernente «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, testualmente dispone:
«1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e

organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10 decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati. gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.

6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al

comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:

- a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
- c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.».

Considerato che lo scopo del Piano integrato di attività ed organizzazione (in seguito semplicemente PIAO) è quello di *assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.*

Visto che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, concernente «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*», convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, sono stati adottati i successivi provvedimenti:

- ☐ il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, recante «*Regolamento di individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*» di cui all'art. 6, comma 5 del decreto-legge n. 80/2021 convertito con in legge n. 113/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 30.6.2022, n. 151;
- ☐ il Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132 concernente «*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*» di cui all'art. 6, comma 6 del decreto-legge n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021, pubblicato nel sito internet del Ministero per la pubblica amministrazione e nella Gazzetta Ufficiale in data 7.09.2022, n. 209.

Atteso che il PIAO, aggiornato annualmente, definisce (tramite i Piani e gli atti che confluiscono nel PIAO):

- ☐ gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- ☐ la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali;
- ☐ il piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili;

- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
- l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

Constatato, inoltre che il PIAO definisce, in apposita sezione le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti (c.d. questionari di gradimento), mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Rilevato che il PIAO, e i relativi aggiornamenti, adottati entro il 31 gennaio di ogni anno, sono pubblicati nel proprio sito internet istituzionale e inviati al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

Dato atto che il PIAO comprende/assorbe:

- il PDO/performance (piano degli obiettivi/delle performance), poiché dovrà definire gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il collegamento tra performance individuale e i risultati della performance organizzative;
- il POLA (piano lavoro agile) e il piano della formazione, poiché definirà la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo;
- il PTFP (piano triennale del fabbisogno del personale), poiché dovrà definire gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
- il PTPCT (piano anticorruzione e trasparenza), così da raggiungere la piena trasparenza, nelle attività di organizzazione;
- il Piano delle azioni positive, uniformando le azioni, anche di genere;
- il Piano delle azioni concrete, la razionalizzazione della spesa e dell'organizzazione.

Dato atto che ai sensi dell'art. 8 del DM 30 giugno 2022, n. 132, il PIAO assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto e che in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine del 31 gennaio è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 21.12.2023, esecutiva, di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, esecutiva.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 4 gennaio 2024, esecutiva, con la quale si approvava il piano esecutivo di gestione, composto dai documenti contabili "allegato A) PEG finanziario 2024-2026" ed "allegato B) assegnazione risorse umane", definiti per ciascuna categoria per le entrate e programmi per le spese in capitoli e articoli, in conformità con il bilancio

di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 e si rinviava, a successivo atto l'approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi ed il Piano delle performance per il triennio 2024-2026 confluiti nella sezione del Piano integrato di attività ed organizzazione dedicata al Valore pubblico, performance ed anticorruzione.

Ricordato che in caso di mancata adozione del PIAO, per richiamo espresso e sistematico dell'art. 6, comma 7 del decreto-legge n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021, trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ed ovvero è *atto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano della performance, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati e, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ed ovvero, salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamenti.*

Constatato che in relazione alla natura della programmazione integrata, con le relative Linee Guida e rappresentazione grafiche allegate al Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132, concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), viene indicato il Piano tipo per le amministrazioni pubbliche, quale il presupposto logico dell'intero sistema delineato dal PIAO e consiste nel coordinamento delle diverse sezioni in cui è articolato, a tal fine le evidenze derivanti dalle analisi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 1), 2), e 3), costituiscono una premessa comune e introduttiva dell'intero PIAO.

Atteso che nella predisposizione del PIAO un ruolo importante è assegnato al RPCT quale coordinatore della strategia della prevenzione della corruzione e, allo stesso tempo, cardini del collegamento fra la prevenzione della corruzione e le altre sezioni di cui si compone il PIAO, prime fra tutte quella della *performance*, in vista della realizzazione di obiettivi di valore pubblico.

Considerato che le scelte fondamentali di sviluppo dell'amministrazione, a servizio della collettività, sono il frutto di condivisione e non sono operate singolarmente dai soggetti responsabili delle sezioni - e sottosezioni- del PIAO, al fine di creare sinergia e coordinamento tra gli stessi, stanti le diverse finalità e le differenti responsabilità connesse.

☐ **Visti inoltre:**

- ☐ il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;
- ☐ il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche;
- ☐ la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni;
- ☐ il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
- ☐ il d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97;
- ☐ il d.lgs. 8 marzo 2013, n. 39;
- ☐ la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016;
- ☐ il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), approvato, in via definitiva, dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023;

- la legge 22 maggio 2017, n. 81;
- il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2017, n. 3 (Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti);
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche);
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", ed in particolare l'art. 2, comma 594, lettera a) che disciplina il "Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio";
- il decreto-legge 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale", ed in particolare l'art. 12 che disciplina "Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa";
- il "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2022-2024", comunicato da AgID sul proprio sito istituzionale in data 23 gennaio 2023;
- la direttiva del 28 dicembre 2023 del Ministero della Funzione sulle nuove indicazioni azioni in materia di misurazione e di valutazione della *performance* individuale;
- il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente.

Ritenuto, di predisporre, a regime il Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, alla luce del quadro normativo vigente, anche in relazione al fatto di non incorrere in violazioni e/o ritardi che apparirebbero, peraltro, non coerenti con la disciplina vigente, con i principi di organizzazione pubblica, con la natura semplificatoria e di razionalizzazione, ossia i cardini della *ratio legis* che attiene direttamente al PIAO, secondo le sezioni indicate nel decreto ministeriale, con le relative Linee Guida e rappresentazione grafiche.

Ritenuto procedere all'aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione delle performance, ai sensi dell'art.7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e rimettere la proposta al Nucleo di valutazione, per il prescritto parere, nonché alle OO.SS., per le informative contrattuali.

Ritenuto in questo quadro ordinamentale adottare il PIAO in allegato al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell'azione amministrativa, in coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, di cui questo Ente si è dotato, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, dando attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, divenute efficaci, in data 30 giugno 2022, in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante «*Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*» e della pubblicazione del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132, concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Dato atto, in particolare, della propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in combinato disposto con l'art. 11 del 30 giugno 2022, n. 132.

Considerato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000-TUEL, introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il Segretario generale, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Visto il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000.

Acquisiti i pareri necessari:

- 1) Organo di revisione in data 6 febbraio 2024;
- 2) Consigliere di Parità in data 29/01/2024 ns. protocollo E4505/2024.

Osservato il giusto procedimento ex legge 7 agosto 1990, n. 241.

Con voti unanimi resi nei modi di legge

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa che di questo atto ne costituisce parte integrante e sostanziale,

- 1) **Di approvare**, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni del d.P.R. 81/2022 e secondo lo schema definito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 30 giugno 2022, n. 132, il **Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026**, che composto dalla Scheda anagrafica dell'Amministrazione e dalle Sezioni 2 (Valore pubblico, performance e anticorruzione), Sezione 3 (Organizzazione e capitale umano) e Sezione 4 (Monitoraggio), ed ulteriori allegati interni, costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione sotto la lettera "A".
- 2) **Di rinviare** a successiva deliberazione l'approvazione definitiva del Sistema di misurazione e valutazione della performance, che si inserisce, come parte integrante della sottosezione "Performance" della II Sezione "Valore pubblico, performance e anticorruzione" del Piano integrato di attività ed organizzazione ai fini della definizione dei criteri di programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza ed efficacia dell'amministrazione, al fine di acquisire il parere del nucleo di valutazione, al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) **Di fornire** informazione, ai soggetti sindacali, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali – triennio 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, in merito ai criteri generali del sistema di misurazione della performance.
- 4) **Di dare mandato** al Segretario generale di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano integrato di attività e organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Disposizioni generali".

- 5) Di dare, altresì,** mandato al Segretario generale di provvedere alla trasmissione del Piano integrato di attività e organizzazione 2024-2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113.

Inoltre, affinché si possa procedere agli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e non incorrere alle sanzioni previste dell'art. 6, comma 7 del decreto-legge n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021, nonché a dare immediata attuazione alle disposizioni approvate,

Con voti unanimi e separati resi nei modi di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Capalbo Angelo

IL VICE SINDACO
Bucciarelli Cristina

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.